

(N. 1116)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(D'ARAGONA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1950**

Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, ha reso possibile il passaggio a ruolo del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato mediante concorsi interni.

Precedentemente all'emanazione del precitato decreto alcuni di questi agenti — preoccupati per la loro instabile posizione quale risultava dall'ultimo comma dell'allora vigente articolo 21 del Regolamento del personale (articolo approvato con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785) che escludeva dalla sistemazione a ruolo gli agenti contrattisti, e desiderosi d'altra parte di procurarsi una definitiva sistemazione — avevano preso parte a pubblici concorsi banditi dall'amministrazione ferroviaria per qualifiche inferiori a quelle da essi già rivestite o che avrebbero potuto ottenere, in base a disposizioni allora

in vigore, se fossero rimasti in servizio come contrattisti.

In conseguenza dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 667/1947 si è venuto però a verificare che gli agenti già contrattisti di cui trattasi, proprio per il fatto di essere riusciti vincitori negli accennati concorsi, si sono venuti a trovare in condizioni di svantaggio rispetto ai contrattisti già loro pari qualifica i quali, per non aver partecipato ai citati concorsi o per avere in essi sortito esito negativo hanno già ottenuto o sono, quanto meno, in via di ottenere la sistemazione a ruolo stabile, nella qualifica superiore da loro rivestita nella posizione di contrattista.

Per tali motivi gli ex contrattisti vincitori di pubblici concorsi, hanno rivolto istanza perchè in vista del danno che essi vengono a risentire unicamente per aver dato prova di

maggior capacità, sia loro consentito di rinunciare alla nomina a ruolo conseguita prima che il decreto stesso fosse pubblicato e ritornare nella precedente posizione di contrattisti per poter concorrere alla sistemazione a ruolo con la qualifica che avevano al momento dell'opzione.

Ritenuto, in linea di principio che la questione sollevata dagli interessati sia in sé stessa giusta e che quindi sarebbe equo risolverla favorevolmente e rilevato come non possa provvedersi alla sua soluzione con le normali disposizioni regolamentari, si è predisposto l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si dà facoltà agli agenti di ruolo ex contrattisti, sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 667 del 9 luglio 1947, i quali prima di detta sistemazione avevano nella posizione di contrattista una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, di rinunciare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prender parte ai concorsi interni previsti dall'accennato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Con l'articolo 2 si stabilisce che coloro i quali, pur avendo, nella precedente posizione di contrattista, una qualifica uguale od equi-

parata a quella acquisita con regolare concorso, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore, acquistino tale superiore qualifica e godano dello stesso trattamento di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 3 si stabilisce che le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti suaccennati abbiano, agli effetti economici, la decorrenza dalla data di entrata in vigore del disegno di legge proposto.

Con l'articolo 4 infine, in previsione che, dato il tempo necessario per la pubblicazione della legge ora proposta, sia in tali more scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi interni banditi in applicazione dell'articolo 2 del ripetuto decreto legislativo, si dà facoltà a coloro che riprenderanno la posizione di contrattista, in base all'attuale provvedimento, di presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti dopo la data di scadenza in parola e si stabiliscono le modalità della sistemazione a ruolo nel caso che i concorsi ai quali gli agenti di cui trattasi avrebbero avuto diritto a partecipare siano espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunciare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

## Art. 2.

Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Gli agenti che ritorneranno nella posizione di contrattista in base agli articoli 1 e 2 della presente legge e che abbiano i requisiti per prendere parte ai concorsi interni banditi in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 667 del 9 luglio 1947, possono presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti anche dopo la scadenza dei termini fissati dal relativo bando.

Qualora i concorsi interni ai quali i predetti agenti avrebbero avuto titolo a partecipare siano stati già espletati, gli agenti medesimi potranno prendere parte al primo concorso che verrà bandito o eventualmente ad uno in corso di espletamento. Gli agenti riconosciuti idonei verranno, a seconda del punteggio riportato, sistemati a ruolo, in eccedenza, dalla stessa data dell'approvazione delle graduatorie di merito relative ai concorsi cui avrebbero potuto partecipare, prendendo posto, in tal caso, dopo l'ultimo nominato a ruolo in base ai posti resisi disponibili come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, oppure inclusi dopo l'ultimo della graduatoria stessa.

Nell'eventualità che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fossero stati ultimati tutti i concorsi previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire apposito concorso, con le modalità previste dallo stesso decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, per gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 e coloro che saranno riconosciuti idonei verranno nominati a ruolo secondo i criteri di cui al precedente comma.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.